



**Consiglio Nazionale
Geometri e Geometri Laureati**

presso
Ministero della Giustizia

Prot n° **0004671** del **04/05/2011**

Serv. **ER-PL Area DG-1**

Rif. del

Allegati come da testo

Ai sig.ri Presidenti
dei Consigli dei Collegi dei Geometri
e Geometri Laureati

Ai sig.ri Presidenti
dei Comitati Regionali Geometri
e Geometri Laureati

Ai sig.ri Consiglieri Nazionali

Alla Cassa Italiana di Previdenza
ed Assistenza Geometri Liberi Professionisti

Ai
Dirigenti di Categoria

LORO SEDI

Oggetto: Competenze professionali geometri – Invio parere Avv. Paniz 22/04/2011.

Il problema del limite delle competenze in materia di costruzioni civili è stato sempre un punto cruciale, alla difesa del quale la categoria ha dovuto dedicare massima attenzione ed impegno.

Come è noto a tutti, recentemente, la questione delle competenze è tornata ad essere argomento di acceso conflitto che coinvolge le categorie professionali, particolarmente in alcune realtà locali. La stessa trova origine nella strumentale e faziosa utilizzazione di pronunzie della Suprema Corte di Cassazione ed è determinata da nuove, per quanto mal motivate, prese di posizione da parte degli Ordini degli Ingegneri e degli Architetti.

Al fine di porre ordine e chiarezza rispetto alla problematica specifica, il Consiglio Nazionale ha richiesto parere legale ad un professionista autorevole e di chiara fama, esperto in materia.



2° foglio – segue pagina

del 05 MAG. 2011 Prot. N° 4671

Il parere dell'Avv. Paniz, che si allega, esamina, in modo imparziale e distaccato, numerose questioni che costituiscono il presupposto della contestazione delle competenze ed approfondisce in modo organico ed articolato i riferimenti normativi nella giusta e corretta interpretazione.

Il contenuto del documento fa giustizia del solito tentativo di prevaricazione e conferma la portata della normativa vigente che fondatamente riconosce piena abilitazione e legittimazione dei geometri nello svolgimento delle loro attività in materia di costruzioni civili.

Se ne invia copia al fine di tenerne conto, quale vigorosa argomentazione a difesa delle ragioni della categoria, in caso di necessità.

Nel contempo, si conferma la piena disponibilità del Consiglio Nazionale a sostenere i Collegi relativamente a casi specifici.

Con i migliori saluti

IL PRESIDENTE

(Geom. Fausto Savoldi)

MG/

MAURIZIO PANIZ
DOMENICO SAGUI
LILIANA BIANCHI
STEFANIA FULLIN
ANNA CASCIARRI
CRISTINA DALLA CORTE
SIMONETTA ARTUSO
RAFFAELLA MARIO
MARC DE COL
LIVIA CADORE
MASSIMILIANO PANIZ
CLAUDIO BULF
ROBERTO QUAGLIANELLO
CARMEN MARAVIGLIA
NICOLA RONI
CLAUDIA BERNABEI
MARA MARIA DELL'OMO
LAURA LEVORATO
ELENA CESCO RESIA
THOMAS DA RÈ

Belluno 21.4.2011

Spett.le
CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOMETRI

ROMA

CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI / parere.
(Oggetto: Circolare prot. n. 33 del 12.4.2011 – Competenze professionali Ingegneri/Geometri. Valutazioni e indirizzi).

Viene sottoposta alla mia attenzione la circolare di cui all'oggetto, a firma del Presidente della Federazione Ordini Ingegneri Marche, Ing. Pasquale Ubaldi, in uno all'allegato "Documento di valutazioni e indirizzi in merito ai limiti di competenza professionale tra tecnici laureati e non", con i quali l'organismo federativo, ergendosi ad *interprete qualificato* dell'articolato panorama normativo che disegna la competenza dei geometri e ne traccia i confini rispetto agli ambiti riservati ad altre categorie professionali, pretende di auto-consegnarsi una funzione *latu sensu* "nomofilattica" e di indirizzo nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni in ordine ai comportamenti ed alle iniziative da assumere nella specie.

Intervengo, quindi, nell'interesse della categoria professionale dei geometri, istituzionalmente rappresentata dal Consiglio Nazionale Geometri, al fine di evidenziare i profili di arbitrarietà ed irragionevolezza dell'ermeneusi normativa proposta nella circolare di cui all'oggetto, nonché l'illegittimità di siffatta abnorme invasione nell'ambito riservato al merito dell'azione amministrativa, cogliendo l'occasione per procedere all'enucleazione e corretta interpretazione dell'ambito normativo che disegna la competenza dei geometri e geometri laureati ed esprimo al riguardo il mio

P A R E R E.

La fluviale proliferazione giurisprudenziale degli ultimi anni in materia, lungi dal definire, una volta per tutte, gli ambiti della competenza professionale dei geometri, in particolare nei rapporti con le concorrenti figure degli ingegneri e degli architetti, ha generato estremo disorientamento interpretativo, in larga misura riconducibile - a mio avviso - ad un progressivo abbandono del riferimento al dettato normativo fondamentale, troppo spesso messo all'angolo e dimenticato nello slancio dell'argomentazione giuridica.

L'imboccata deriva ermeneutica, capziosamente valorizzata al di là dell'effettiva valenza giuridica che le pertiene è stata fatta oggetto di svariati tentativi di strumentalizzazione che, originatisi dal basso, stanno ormai contagiando anche gli organismi centrali di governo delle categorie; questi ultimi, esorbitando prepotentemente ed illegittimamente dai limiti delle loro funzioni, pretendono di dettare alle Pubbliche Amministrazioni le norme di comportamento da adottare, sollecitando le stesse ad agire in aperto sviamento, se non addirittura abuso di potere.

Sulla scorta di siffatta constatazione, ritengo che una rinnovata analisi della problematica in oggetto, che aspiri all'individuazione dei capisaldi normativi che disciplinano il profilo in esame, non possa che ripartire dalla pura lettura coordinata delle disposizioni, in omaggio al noto criterio ermeneutico di cui all'art. 12 co. 1 delle Disposizioni Preliminari al Codice Civile.

Nel ripercorrere l'evoluzione normativa prodottasi in materia, analizzerò partitamente le problematiche specificamente attenzionate dal citato *"Documento di valutazioni e indirizzi in merito ai limiti di competenza professionale tra tecnici laureati e non"*, ovvero:

1. la ricostruzione dell'esatto perimetro della competenza dei geometri in materia di progettazione e realizzazione di costruzioni rurali e civili, con peculiare riguardo all'utilizzo del cemento armato, anche alla luce della pronuncia della Cassazione civile 7 settembre 2009 n. 19292 e della più recente Cassazione civile 21.3.2011 n. 6402, nonché i rapporti di collaborazione con i colleghi architetti ed ingegneri;
2. la praticabilità – sul piano giuridico normativo primario – di forme di collaborazione professionale tra geometri ed altri tecnici (nella specie, ingegneri ed architetti);

3. la valutazione dei profili di illegittimità del comportamento assunto dagli Uffici Tecnici preposti alla valutazione dei progetti firmati dai professionisti, ai fini della concessione dei necessari titoli abilitativi edilizi; analizzerò, inoltre, le conseguenze, in tema di responsabilità per danno d'immagine della categoria professionale, derivanti dall'opera di dequalificazione, a vario titolo posta in essere dai titolari di interessi contrastanti.

(I)

**Ricostruzione del perimetro della competenza
professionale dei geometri.**

1.1. Sulla competenza all'uso del cemento armato.

Nella laconicità del dettato, l'art. 16 del R.D. 11.2.1929 n. 274 indica testualmente tra le attività professionali di competenza del geometra:

"lett. l) progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso di industrie agricole di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedono particolari operazioni di calcolo e per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone ...;

lett. m) progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili".

Nell'operare una chiara distinzione tra le due tipologie di opere realizzabili – tra le altre – dai geometri, la disposizione in esame ha riguardo, espressamente, all'uso del cemento armato ed alle correlative limitazioni allo stesso, che vengono riferite *expressis verbis* alle sole opere catalogabili sub lett. l) del citato R.D.

In sostanza, fermo il criterio di delimitazione generale delle competenza dei geometri, dato dalla "modestia" dell'opera realizzata, - del quale si rinviene espresso riferimento testuale tanto sub lett. m), quanto sub lett. l) - quest'ultima previsione aggiunge un *quid pluris*, laddove stabilisce che l'uso del cemento armato per le costruzioni rurali e ad uso industria agricola vada limitato alle *"piccole costruzioni ... che non richiedono particolari operazioni di calcolo ..."*.

La fedeltà al dettato letterale ed al *"significato proprio delle parole secondo la connessione di esse"* impone, quindi, un'ermeneutica

rigida, che, senza stravolgere la sistematicità della norma, ne segua lo sviluppo all'interno della disposizione.

In questi termini, infatti, anche la laconicità del testo di cui alla lett. m) trova la propria logica, nella misura in cui l'assenza, in essa, di alcuna puntualizzazione in merito all'uso del materiale (in particolare, del cemento armato) da parte dei professionisti non può che tradursi in una implicita ammissione all'impiego dello stesso, entro il limite generale dato dalla modestia della costruzione.

Alla luce di quanto sopra, è palese come la preclusione generale all'uso del cemento armato da parte dei geometri, affermata in passato da una corrente minoritaria della giurisprudenza e, recentemente, rievocata dalla tanto discussa pronuncia della Cassazione Civile n. 19292/2009 e dalla successiva Cassazione Civile n. 6402/2011, lungi dal rigore interpretativo suggerito dal tenore delle disposizioni, sia il frutto di un fraintendimento ermeneutico della *ratio legis* della norma, cui si pretende di attribuire un significato che va ben oltre quello letterale-sistematico, facendosi scudo di una velleitaria volontà del legislatore che, di contro, evoca intenti di preservazione di interessi categoriali e lobbistici.

D'altro canto, se il legislatore avesse inteso estendere le limitazioni di cui alla citata lett. l) anche alle opere di cui alla successiva lett. m), ovvero alle costruzioni di civile abitazione, l'avrebbe precisato espressamente, avendo operato una distinzione inequivoca tra le costruzioni rurali e di edifici per uso di industrie agricole e costruzioni per civile abitazione. Distinzione, questa, che mantiene un significato solo nella misura in cui non la si diluisca in un'ermeneutica combinata delle disposizioni in esame, che finirebbe per alterarne il senso, ponendosi *contra legem*.

Né valenza giustificativa dell'arbitraria interpretazione analogica operata dalla Cassazione potrebbe ascriversi alla circostanza di fatto per cui, se la limitazione all'uso del cemento armato è stata posta per le costruzioni rurali ed industriali agricole, a maggior ragione essa deve valere per le costruzioni civili.

Si tratta di mere petizioni di principio, che non trovano appiglio alcuno nel testo della disposizione e che vanno oltre l'intenzione del legislatore dallo stesso evincibile, posto che, a fronte della chiara volontà di quest'ultimo di dettare un regime della competenza dei geometri ben differenziato per le costruzioni rurali ed industriali agricole,

da un canto (lett. l) e di civile abitazione, dall'altro (lett. m), non si comprende perché le citate disposizioni debbano poi essere artificiosamente combinate, in sede interpretativa, al solo scopo di limitare ulteriormente ed arbitrariamente l'ambito delle competenze dei citati professionisti.

La correttezza dell'impostazione ermeneutica fedele alla lettera normativa, testé adottata, trova riscontro e conferma nell'analisi diacronica della normativa intervenuta in materia.

Invero, la successiva L. 2 marzo 1949 n. 144, nel recare le tariffe professionali dei geometri, descrive, all'art. 57, le diverse categorie di opere per le quali i geometri hanno diritto di percepire i relativi onorari, senza escludere in alcun modo la realizzazione di costruzioni civili in cemento armato.

Né, in senso opposto, valenza dirimente può attribuirsi al dettato di cui all'art. 1 del R.D. 2229/1939 disciplinante l'esecuzione di opere in conglomerato cementizio semplice o armato, laddove fa riferimento esclusivo alle figure professionali dell'ingegnere o dell'architetto.

Infatti, la novella normativa intervenuta in materia con la legge 5 novembre 1971 n. 1086 ha ridisciplinato la progettazione e direzione lavori delle opere in cemento armato, richiamando espressamente, accanto alla competenza degli ingegneri e degli architetti, anche quella dei geometri e dei periti edili, ciascuno nei limiti delle proprie competenze e, di conseguenza, abrogando implicitamente l'art. 1 del citato R.D. del 1929.

Se il Legislatore avesse voluto escludere la competenza dei geometri all'uso del cemento armato anche per le costruzioni civili, tale sede normativa sarebbe stata di certo la più appropriata per intervenire in senso chiarificatore. Così, invece, non è stato e non per un pretesa svista del legislatore, ma per una precisa affermazione di volontà.

In verità, non vi era nulla che rendesse necessario un chiarimento legislativo in merito alla ripartizione di competenze tra tecnici, in quanto non si era mai sollevato alcun dubbio in ordine alla possibilità per i geometri di progettare costruzioni civili in cemento armato, nei limiti del criterio generale della modestia della costruzione. La stessa giurisprudenza che oggi, inopinatamente, avvalorava (pur con talune eccezioni: ex. Cons. Stato n. 5208/2002; Cons. Stato n.

348/2001) un'ermeneutica restrittiva nell'individuazione degli ambiti di competenza professionale, ha in altre occasioni (Cons. Stato n. 784/1997) riconosciuto l'assenza di rigide preclusioni alla possibilità per i geometri di progettare opere in cemento armato.

Lo sviluppo diacronico della citata normativa, nel confermare pienamente la competenza dei geometri alla progettazione e realizzazione di opere in cemento armato, entro il limite della "modestia" della costruzione (notoriamente interpretato dalla storica pronuncia della Corte Costituzionale n. 199/1993¹ quale criterio qualitativo e flessibile, in rapporto al caso concreto), consente anche di cogliere la *ratio* evolutiva ad esso sottesa: è chiaro, infatti, che la prudenza che nel 1939, agli albori dell'introduzione del cemento armato tra i materiali di costruzione, aveva indotto il legislatore a limitare l'uso ai tecnici laureati, non ha più ragione di essere già negli anni '70 – ed a maggior ragione oggi – quando il cemento armato si è diffuso largamente tra i materiali costruttivi ed il progresso delle conoscenze tecniche dei geometri non giustifica più la preclusione all'uso da parte degli stessi.

Anche la contestualizzazione storico-sistematica della disciplina di cui all'art. 16 R.D. 11.2.1929 n. 274 conferma, pertanto, la competenza dei geometri all'uso del cemento armato, nei limiti tracciati dal criterio della "modestia" della costruzione: laddove si fosse voluto escludere con certezza siffatta tipologia di opere dalla sfera di intervento dei tecnici, il legislatore avrebbe di certo colto l'occasione offertagli dalla successiva normativa in tema di utilizzo del cemento armato; invece, non solo non vi è traccia di siffatta esplicita esclusione,

1 *"...i criteri enunciati nelle lettere l) ed m) dell'art. 16 del regio decreto n. 274 del 1929 non si discostano da quelle nozioni di comune esperienza che "non impongono al giudice alcun onere esorbitante dal normale compito di interpretazione" (v., tra le tante, ordinanza n. 72 del 1984 e sentenza n. 49 del 1980), specie ove si consideri l'ausilio che - come si è accennato - può a tal fine essere offerto dalla intera normativa di settore. A corollario di quanto appena rilevato e quale conclusivo aspetto idoneo a svelare come le doglianze del rimettente finiscano per evocare un falso problema, sta, infine, una nutrita elaborazione giurisprudenziale ormai concorde nel ritenere che, per accertare se una costruzione sia da considerare "modesta" e rientri nella competenza professionale dei geometri ai sensi dell'art. 16 del regio decreto n. 274 del 1929, il criterio basilare cui fare appello è quello tecnico - qualitativo fondato sulla valutazione della struttura dell'edificio e delle relative modalità costruttive, che non devono implicare la soluzione di problemi particolari devoluti esclusivamente ai professionisti di rango superiore, mentre il criterio quantitativo e quello economico possono soccorrere quali elementi complementari di valutazione, in quanto indicativi delle caratteristiche costruttive e delle difficoltà tecniche presenti nella realizzazione dell'opera".*

ma, anzi, la disposizione di cui all'art. 2 L. 1086/1971 testualmente dispone:

*"1. La costruzione delle opere di cui all'articolo 1 deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto da un **ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile** iscritti nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze.*

*2. L'esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la direzione di un **ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile** iscritto nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze. (...)"*

Negli stessi termini si esprime l'art. 64 del T.U. Edilizia, che richiama la L. n. 1086 del 1971, art. 1, quarto comma; art. 2, primo e secondo comma; art. 3, primo e secondo comma:

"1. La realizzazione delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, deve avvenire in modo tale da assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture e da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità.

2. La costruzione delle opere di cui all'articolo 53, comma 1, deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto da un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali.

3. L'esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la direzione di un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali."

Invero, anche in questo caso il riferimento testuale al *"tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali"* rappresenta un chiaro riferimento tanto agli ingegneri ed architetti, la cui istituzione di autogoverno professionale è rappresentata dai rispettivi ordini, quanto ai geometri, per i quali invece le medesime funzioni sono svolte dai collegi.

L'offerta ricostruzione ermeneutica, volutamente scevra da richiami giurisprudenziali e fondata sulla scrupolosa disamina della lettera delle disposizioni, chiarisce come il dettato normativo, lungi dall'autorizzare interpretazioni – quali, tra le altre, quelle recentemente fatte proprie dalle sent. n. 19292/2009 e n. 8402/2011 della Cassazione – limitatrici della competenza dei geometri, tracci il perimetro della stessa sulla base del criterio flessibile della "modestia" della costruzione, senza alcuna preclusione esplicita all'uso di particolari materiali, compreso il cemento armato.

1.2. Sulla competenza dei geometri nell'espletamento di incarichi in zona sismica.

Le considerazioni sopra svolte valgono, *mutatis mutandis*, anche con riguardo all'ulteriore problematica relativa alla competenza dei geometri alla progettazione in zona sismica.

Invero, l'art. 17 co. 2 della L. 64 del 2.2.1974 richiamava quasi testualmente il dettato dell'art. 2 L. 1086/1971, prescrivendo che:

"Alla domanda deve essere unito il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori." Analogamente l'art. 93 Co. 2 del DPR 380/2001 stabilisce:

"Alla domanda deve essere allegato il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori".

Anche in questa ipotesi, pertanto, si contempla il ruolo del geometra nella progettazione e realizzazione delle costruzioni con rinvio al riparto delle competenze di cui all'art. 16 R.D. 274/1929 e conseguente richiamo del criterio della "modestia" dell'opera sopra citato.

Alla luce di siffatti riscontri normativi, non vi è pertanto spazio per argomentare una presunta quanto non dimostrata incompetenza dei geometri alla realizzazione di opere in zona sismica, con la conseguenza che ogni limitazione arbitrariamente posta al riguardo si risolve in un'interpretazione *contra legem*, inammissibile.

1.3. Sui rapporti di collaborazione professionale tra geometri, architetti ed ingegneri.

Quanto al problema della collaborazione tra geometri progettisti delle opere e ingegneri chiamati all'esecuzione dei calcoli strutturali, la circolare diffida apertamente i propri iscritti dal prestare la propria collaborazione professionale, mediante redazione dei calcoli strutturali, in ipotesi di progetti di costruzione di opere edilizie redatte dai geometri, minacciando, a loro carico, sequele di ordine disciplinare e paventando, addirittura, conseguenze penali, *sub specie* concorso con il geometra nella commissione del delitto di cui all'art. 348 CP ("Abusivo esercizio di una professione").

Si tratta di una diffida certamente censurabile, nella misura in cui è irrispettosa del dettato normativo e fondata su una capziosa interpretazione delle disposizioni di legge e di quanto affermato dalle già ricordate pronunce della Cassazione.

Invero, la pronuncia, lungi dal negare l'ammissibilità di un rapporto di collaborazione tra i citati professionisti, afferma semplicemente il principio generale di insanabilità di un progetto redatto da un geometra al di fuori delle proprie competenze mediante intervento collaborativo dell'ingegnere in sede di redazione del progetto esecutivo; ciò in ragione del fatto che quest'ultimo non potrebbe fare, comunque, altro che conformarsi al progetto di massima redatto dal primo professionista.

Nulla dice espressamente la sentenza sui rapporti di collaborazione tra tecnici laureati e diplomati, né esclude in alcun modo l'apporto collaborativo dei primi, in quegli ambiti dell'attività di progettazione sottratti alla competenza del geometri e dai quali gli stessi si siano, pertanto, legittimamente astenuti.

Una differente e capziosa interpretazione – quale quella adottata dagli Ordini professionali – che pretenderebbe di dedurre un'asserita preclusione alla collaborazione tra le citate categorie professionali si pone in contrasto con le previsioni di legge e si riduce ad un doloso stravolgimento del testo della pronuncia, finalizzato esclusivamente ad ostacolare lo svolgimento dell'attività professionale dei geometri, in un'ottica faziosa e lobbistica.

In questi termini si è già pronunciato il Consiglio di Stato con sent. n. 3068/2003 che, affrontando *ex professo* il problema della configurabilità di forme di cooperazione professionale tra tecnici, ha rilevato che *"La norma richiamata (n.d.r. art. 3 L. 1086/1971) ... nello stabilire che, con riferimento alle opere in conglomerato cementizio armato, <il progettista ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture dell'opera comunque realizzate> chiarisce il contenuto della responsabilità di chi redige il progetto, riferendola alla parte strutturale dell'opera intesa nella sua globalità, ma di certo non vieta né impedisce forme di cooperazione nell'ambito del lavoro progettuale ..."*.

Sulla scorta delle citate conclusioni, alcun significato preminente può ascriversi alle previsioni del R.D. 2537/1925, in omaggio al noto criterio di gerarchia tra fonti normative.

Illegittimo e *contra legem* è pertanto il tentativo, adombrato nella circolare in oggetto, di impedire siffatte forme di collaborazione professionale, minacciando sanzioni che – a prescindere dagli aspetti disciplinari interni all'Ordine degli Ingegneri, sui quali non interven-go – si rivelano del tutto infondate.

Avverso siffatti illegittimi inviti/diffide che, pure, allo stato non integrano espressamente gli estremi di alcuna fattispecie penale (e tali da non giustificare, a mio avviso, in attualità, una vera e propria denuncia-querela), si potrà certamente intervenire con un esposto agli organi giudiziari che solleciti l'eventuale avvio di indagini, laddove le competenti Autorità dovessero rinvenire idonei elementi a sostegno.

(II)

**Valutazione dei profili di illegittimità
del comportamento assunto dagli Uffici Tecnici,
preposti alla valutazione dei progetti firmati dai geometri,
ai fini della concessione dei necessari
titoli abilitativi edilizi**

Sulla scorta dell'ermeneutica normativa proposta – che, senza preclusioni aprioristiche quanto all'uso dei materiali o alla progettazione in zona sismica, riconduce la delimitazione della competenza dei geometri al criterio della modestia dell'opera – non si può ritenere non censurabile la condotta tenuta da taluni Uffici Tecnici Comunali, in sede di valutazione dei progetti redatti dai geometri ed allegati alle istanze per la concessione dei permessi a costruire, che, in vario modo, tende a mettere in dubbio la competenza dei citati professionisti, giungendo, in alcuni casi, addirittura a negare il rilascio del titolo abilitativo.

Al riguardo, ferma la responsabilità di tali Uffici, ex art. 1 L. 241/1990, per violazione del divieto di aggravamento del procedimento amministrativo, evidenti sono, altresì, le ricadute di siffatta prassi sull'immagine della categoria professionale, di cui l'Amministrazione e gli altri organi istituzionali – tra i quali anche gli Ordini professionali di Ingegneri ed Architetti, che capziosamente alimentano la *querelle* – potranno essere chiamati a rispondere avanti alle competenti autorità giurisdizionali.

Invero, la ricostruzione legislativa del procedimento amministrativo - quale strumento di verifica della congruità dell'agire dell'Amministrazione rispetto alle finalità pubblicistiche che ne costituiscono l'obiettivo - ha indotto il legislatore a configurare lo stesso come una

successione di moduli procedurali ben definiti, che circoscrivono ed incanalano l'azione amministrativa.

Conseguentemente, ogni appesantimento dell'iter procedimentale non previsto dalla legge è idoneo a generare una responsabilità dirigenziale, sotto il triplice aspetto penale, civile ed amministrativo.

In particolare, posto che né la legislazione urbanistico-edilizia, né alcuna altra disciplina normativa tra quelle sopra evocate, esclude testualmente la competenza dei geometri alla sottoscrizione di progetti relativi a costruzioni in cemento armato o in zona sismica, né pone a carico degli Uffici Tecnici siffatta verifica, l'arbitrario rifiuto del provvedimento abilitativo da parte di questi ultimi, motivato sull'incompetenza del professionista, è idoneo ad integrare gli estremi della fattispecie di cui all'art. 328 CP.

Negli stessi termini, è da considerare illegittima – con tutte le conseguenze risarcitorie che ne discendono – la condotta degli Uffici Tecnici che ostacolano la presentazione di progetti a firma dei geometri, imponendo agli stessi adempimenti non previsti dalla legge e addirittura in contrasto con la ripartizione delle competenze di cui alla legge professionale e successive integrazioni.

A ciò potrà fare eco anche una responsabilità disciplinare dei Dirigenti che abbiano avallato l'adozione, da parte degli Uffici cui presiedono, di comportamenti esulanti dalle previsioni di legge e tali da cagionare danno tanto ai geometri – dei quali viene messa in discussione la professionalità e la capacità lavorativa – quanto dei privati che agli stessi si rivolgono per la redazione di progetti tecnici, quanto, in ultima analisi, all'interesse dell'intera collettività.

(III)

Analisi delle conseguenze
in tema di responsabilità per danno d'immagine,
derivanti dall'opera di dequalificazione
della categoria professionale.

Rilevanti sono, altresì, le ricadute che la citata prassi amministrativa e la campagna giornalistica capziosamente condotta da taluni organi istituzionali portatori di interessi confliggenti sono idonee a determinare, sotto il profilo del danno all'immagine della categoria professionale dei geometri.

È chiaro, infatti, come i citati comportamenti ostruzionistici, in uno all'infuocato dibattito che, sugli organi di stampa, mira a dequalificare la categoria dei geometri ed a mutilarne arbitrariamente la competenza professionale stia, di fatto, compromettendo l'immagine dei tecnici e, conseguentemente, la capacità lavorativa degli stessi e la stima di cui hanno storicamente goduto sul mercato del lavoro.

Ciò configura, giuridicamente, una fattispecie di responsabilità ex art. 2059 C.C., *sub specie* di danno derivante dalla violazione e lesione di una posizione soggettiva protetta, di rango costituzionale, qual'è l'immagine, anche professionale, del lavoratore e della categoria cui appartiene; danni dei quali i detrattori potranno essere certamente chiamati a rispondere in sede giudiziale.

La giurisprudenza civile ha, infatti, ormai da tempo riconosciuto il profilo professionale come componente significativa dell'immagine dell'individuo, come persona fisica e della categoria di appartenenza, laddove, come nella specie, dotata di un'organizzazione istituzionale idonea a conferirle personalità giuridica.

Laddove, poi, come nella specie, la lesione all'immagine non rilevi solo in sé, ma generi riflessi pregiudizievoli sulla capacità lavorativa del soggetto, dovrà tenersene conto, addizionalmente, in sede di quantificazione del danno.

D'altra parte, nell'ipotesi in cui la campagna denigratoria nei confronti della categoria dei geometri sia – come da Voi segnalati – confluita, addirittura, in espresse quanto dolose accuse di concorso nel reato di esercizio abusivo della professione, sussisterebbero tutti i presupposti per ritenere integrati, a carico dei citati accusatori, gli estremi della fattispecie di ingiuria ex art. 594 CP o di diffamazione ex art. 595 CP (nella sussistenza degli altri presupposti di legge previsti dalle richiamate norme).

A disposizione, come di consueto, per gli approfondimenti del caso, porgo i migliori saluti.

avv. Maurizio Paniz

MP/CMA/spd